



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI PUGLIA

SEZIONE 7

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 963/2016

UDIENZA DEL

26/05/2017 ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DIMA	LUCIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	NITTI	RENATO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DI CARLO	CARLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

N°

2276/2017

PRONUNCIATA IL:

26 MAG. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

30 GIU. 2017

Il Segretario

ASSIST. TRIBUTARIO
COLETTA Giuseppe

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 963/2016
depositato il 25/02/2016

- avverso la sentenza n. 3942/2015 Sez:9 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di BARI
contro:

[Redacted]

difeso da:

[Redacted]

proposto dall'appellante:

[Redacted]

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVF011105026/2014 IRPEF-ALTRO 2009

1. Svolgimento del processo

1.1 La sentenza di primo grado

La Commissione Tributaria Provinciale con sentenza 3942/15/2015 pronunciata il 9.10.2015 e depositata il 7.12.2015 accoglieva il ricorso e annullava l'atto impugnato condannando l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari al pagamento di euro 3000,00.

Si verte in ipotesi di accertamento dei redditi di impresa della persona fisica, fondato anche sul meccanismo presuntivo di cui al comma 67 dell'art. 1 della l.220/2010 che fa riferimento all'accertamento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

Quest'ultimo è stato oggetto di separato avviso oggetto di ricorso autonomo.

1.2 L'appello

Ricorreva in appello con atto depositato il 25.02.2016 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari per la riforma della richiamata sentenza n. 3942/09, deducendo:

- a) violazione dell'art. 1 co.67 l.220/10 e dell'art. 39 dPR 600/73;
- b) l'accertamento emesso deriva da altro avviso di accertamento nei confronti di [REDACTED], oggetto di ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari rigettato con sentenza 2044/2715- conseguentemente *"l'avviso di accertamento pur essendo autonomo e distinto da quello emesso dell'AAMS è comunque derivante da quest'ultimo"*.

1.3 Le controdeduzioni

Con Controdeduzioni datate 8.04.2016 e depositate il 15.04.2016, [REDACTED] chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado per i seguenti motivi:

- a) Insussistenza dei pretesi maggiori ricavi dal punto di vista soggettivo, evidenziando una serie di circostanza che escluderebbero a priori la sussistenza dei pretesi volumi di affari/ricavi e delle corrispondenti imposte:
 - i. sequestro del 12.9.2008;
 - ii. cessazione del 23.12.2009;
 - iii. assenza di prova dei fatti che costituiscono fondamento della pretesa tributaria, vieppiù in relazione ad un settore di attività che lascia sicuramente tracce facilmente rinvenibili
 - iv. inapplicabilità dell'art. 39 lett. c dPR 600/73 in quanto :
 1. parte dal presupposto che vi sia incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione (ciò che non è nel caso di specie);
 2. fa riferimento a questionari previsti dall'art. 32 nn.2 e 4 e non quelli dell'AAMS;
 3. le irregolarità devono risultare in modo certo e diretto

evidenziando, peraltro, che la previsione richiamata ammette la prova contraria, nel caso di specie fornita.

- b) illegittimità dell'accertamento in mancanza di una valida prova: insussistenza di un accertamento definitivo;
- c) insussistenza dei ricavi dal punto di vista oggettivo;
- d) illegittima determinazione dei ricavi sulla base dei pretesi valori medi;
- e) illegittimità costituzionale dell'art. 1 co.67 l.220/10 e dell'art. 24, co.1.,l.98/11.

2. Motivi della decisione

L'appello è infondato e va rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.

L'accertamento si fonda sulla convergente applicazione sia del meccanismo di cui all'art. 39 co. 1 lett. c (*"Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica:.....c) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio"*) sia dell'art. 1 comma 67 della legge 220 del 2010 (secondo cui *"67. La base imponibile sottratta, accertata ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è posta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive eventualmente applicabili al soggetto. A tale scopo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Corpo della guardia di finanza comunicano all'Agenzia delle entrate le violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Per le violazioni constatate dal Corpo della guardia di finanza, la rilevanza della base imponibile sottratta od occultata, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive, è subordinata all'avvenuto accertamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le modalità e i termini di comunicazione all'Agenzia delle entrate sono definiti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Direttore generale dell'Agenzia delle entrate e con il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza."*).

L'appellante non contesta che -così delineato il meccanismo- la presunzione introdotta debba considerarsi semplice e non assoluta. Riconosce, anzi, esplicitamente (pag. 6 dell'appello) che sia ammessa la prova contraria, contestando, invece, che le prove fornite dal contribuente possano considerarsi sufficienti a contrastare l'atto accertativo.

Il contribuente ha, di contro, provato che:

- a) nel periodo di imposta oggetto di accertamento stesse subendo il sequestro delle apparecchiature che costituivano le immobilizzazioni materiali mediante le quali veniva svolta la attività;
- b) nel corso del periodo oggetto di accertamento sia stata disposta la cessazione della attività di impresa.

A questi elementi l'appellato aggiunge anche l'assenza - pur trattandosi di attività che, per sua natura, si presta ad essere "tracciata" almeno in parte- della mancata produzione neppure di un principio di prova da cui desumere che effettivamente vi sia stata una attività di raccolta di scommesse o, comunque, una qualsiasi attività o almeno operatività della azienda, infine, la predisposizione di nuovi beni strumentali alla ripresa della attività dopo il sequestro delle precedenti apparecchiature.

Aggiunge infine la contestazione dei valori su cui si fonda la media provinciale richiamata dall'Ufficio sia nel risultato sia nel metodo impiegato.

Appare dunque evidente, avuto riguardo ai profili sub a) e b) richiamati, che il contribuente abbia fornito elementi che consentono di superare la presunzione sopra delineata offrendo elementi ampiamente idonei a ritenere che nel periodo oggetto di accertamento non sia stata svolta attività di impresa.

L'Ufficio, di contro, non ha offerto ulteriori elementi oltre il richiamo del meccanismo presuntivo sopra delineato.

Al rigetto dell'appello consegue la condanna al pagamento delle spese anche del presente grado in ragione di euro 1000,00 (mille)


P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di Bari, sezione settima, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in ragione di euro 1000,00.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 26.05. 2017

Il Relatore



Il Presidente

